REGOLAMENTO (CEE) N. 1407/76 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1976

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2107/74, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1164/76 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1927/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2107/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2501/75 (5), ha stabilito delle misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi; che nel testo di alcuni articoli si sono constatate discordanze tra le diverse lingue; che occorre pertanto procedere a una rettifica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2107/74 i termini:

« introduite » in francese,
« introdotto » e « introdotta » in italiano,
« binnengebracht » in olandese,
« bragt ind » in danese,

sono sostituiti rispettivamente dai termini:

« importée » in francese,
« importato » e « importata » in italiano,
« ingevoerd » in olandese,
« importeret » in danese.

Articolo 2

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2107/74 i termini:

« introduit » in francese,
« introdotto » in italiano,
« binnengebracht » in olandese,
« bragt ind » in danese.

sono sostituiti rispettivamente dai termini:

« importé » in francese,
« importato » in italiano,
« ingevoerd » in olandese,
« importeret » in danese.

Articolo 3

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2107/74 i termini:

« introduites » e « introduction » in francese,
« introdotte » e « introdotti » in italiano,
« binnengebracht » e « binnengebrachte » in olandese,
« bragt ind » e « indbragte » in danese,

sono sostituiti rispettivamente dai termini:

« importées » e « importation » in francese,
« importate » e « importati » in italiano,
« ingevoerd » e « ingevoerde » in olandese,
« importeret » e « importerede » in danese.

Articolo 4

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2107/74 i termini:

« introduites », « introduire » e « introduction » in francese,
« introdotto », « introdurre » e « introduzione » in italiano,
« binnengebracht », « binnenbrengen » e « binnen te brengen » in olandese,
« bragt ind » e « bringe ind » in danese,

sono sostituiti rispettivamente dai termini:

« importées », « importer » e « importation » in francese,
« importato », « importare » e « importazione » in italiano,
« ingevoerd », « invoeren » e « in te voeren » in olandese,
« importeret » e « importere » in danese.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 38.
(3) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 7.
(4) GU n. L 218 del 9. 8. 1974, pag. 54.
(5) GU n. L 254 del 1°. 10. 1975, pag. 42.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione